GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — **ROMA** — GIOVEDI 25 FEBBRAIO — NUM. **47**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **49** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Veduti i Regi decreti 19 luglio 1871 n. 378 e 27 maggio 1883 n. 1360, con i quali il comune di Prato, in provincia di Firenze, venne autorizzato a riscuotere un dazio proprio sulla carta da involto, sui lavori di cristallo e di vetro, sui lavori di porcellana, di maiolica e di creta e su altri generi non contemplati all'art. 13 della legge 3 luglio 1864 n. 1827 e all'art. 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866 n. 3018;

Veduta la deliberazione del 26 novembre 1891, con la quale il Consiglio comunale di Prato ha adottato, così per la carta da involto come per gli altri generi sunnominati, un dazio maggiore di quello approvato;

Veduto l'art. 11 della legge 11 agosto 1870 n. 5784 allegato *L*;

Udita la Camera di commercio ed arti di Firenze;

Udito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Prato, a seconda della sua deliberazione del 26 novembre 1891, è autorizzato a riscuotere sulla carta da involtare e sui lavori di vetro, di cristallo, di porcellana, di majolica e di creta, un dazio di consumo in conformità all'annessa tariffa, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1892.

UMBERTO.

G. COLOMBO.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

TARIFFA.

Carta straccia o sugante da involtare, di ogni specie non nominata, quintale	L.	1 50
Cristallo e vetro in lavori di ogni specie, arruotati o no, con l'esclusione dei bicchieri per pile e degli altri apparecchi per l'Amministrazione governativa dei telegrafi, delle bottiglie nere e dei fiaschi, quintale	»	2 —
Vasellame e lavori di porcellana, bianca, dorata, dipinta o colorata, quintale	»	1 50
Vasellame e lavori di majolica e di creta bianca, dipinta o colorata, esclusi quelli infra nominati, quintale	»	0 50

Sono esclusi gli apparecchi per l'Amministrazione governativa dei telegrafi; è pure escluso il vasellame di terra ordinaria in catini, tegami, testi, marmitte, pentoli, coppi, conche, vasi da fiori e simili.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
G. COLOMBO.

Il Num. **XLVIII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vedute le deliberazioni 3 e 10 settembre 1891 della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Quintosole (Milano), con le quali si propone il concentramento nella Congregazione medesima dell'Opera pia Ruspini, amministrata dalla fabbriceria locale ed avente scopo dotale, con un reddito di L. 25;

Veduto il voto favorevole della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dell'Opera pia Ruspini in Quintosole, è concentrata nella locale Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni ***fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:***

Con R. decreto del 3 gennaio 1892:

Pettinati Antonio, capo tecnico principale di 2ª classe, promosso capo tecnico principale di 1ª classe a datare dal 1° gennaio 1892.

Guedja Antonio, id. id.

Dupuy Alfredo, capo tecnico di 1ª classe, promosso capo tecnico principale di 3ª classe a datare dal 1° gennaio 1892.

Viggiani G. Battista, capo tecnico di 2ª classe, promosso capo tecnico di 1ª classe a datare dal 1° gennaio 1892.

Vitiello Domenico, id. id.

Toria Carlo, id. id.

Pisanello Giuseppe, id. id.

Nalesso Vittorio, ff. di capo officina artificieri, nominato capo tecnico di 3ª classe a datare dal 1° gennaio 1892.

Con R. decreto del 7 febbraio 1892:

Coen Giulio, tenente di vascello, promosso capitano di corvetta a decorrere dal 16 febbraio 1892.

Disposizioni ***fatte nel personale del Regio Ispettorato Generale delle Strade Ferrate.***

Con R. decreto del 21 gennaio 1892:

Zinzani Ulisse, ufficiale d'ordine di 3ª classe nel R. Ispettorato Generale delle Strade Ferrate, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo per motivi di salute, a datare dal 1° febbraio corrente.

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. 22. — *Corsi liberi d'istruzione per gli ufficiali della milizia territoriale di fanteria e degli alpini* (Segretariato generale).

Il Ministero ha determinato che anche nel corrente anno, dalla prima domenica di marzo all'ultima di giugno abbiano luogo corsi liberi d'istruzione per gli ufficiali inferiori di milizia territoriale di fanteria e degli alpini, in conformità delle prescrizioni contenute nella circolare n. 183 in data 18 dicembre 1889.

Detti corsi dovranno aver luogo anche nelle località sede di battaglione, ferma rimanendo sempre la facoltà fatta dalla circolare precitata ai comandanti di corpo d'armata di sospenderli in quei presidii nei quali il numero degli ufficiali di milizia territoriale che volessero frequentarli fosse inferiore ad otto.

È fatta altresì facoltà ai comandanti di corpo d'armata di apportare al programma di massima delle istruzioni da svolgersi in detti corsi quelle riduzioni o modificazioni che dalle speciali condizioni locali o dal difetto di tempo fossero consigliate.

Roma, 18 febbraio 1892.

Il Ministro
PELLOUX.

CIRCOLARE N. 23. — *Concessione di licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato a sottufficiali, la cui ferma scade entro il corrente anno o nel primo trimestre* 1893. (Direzione generale leve e truppa).

Per le ragioni stesse che consigliarono analogo provvedimento nello scorso anno, ho determinato quanto segue:

1° I sottufficiali di tutte le armi, eccetto quelli dei carabinieri Reali, vincolati alla ferma di anni cinque la quale scade nel corrente anno o nel primo trimestre 1893, ove non aspirino alla rafferma con soprassoldo, sono autorizzati a far domanda d'essere inviati in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato.

2° Sulla domanda redatta in carta libera determineranno i rispettivi comandanti dei corpi, i quali potranno per ragioni disciplinari rimandare la loro decisione a quando tali ragioni saranno rimosse o potranno anche astenersi dall'accogliere la domanda.

3° Rispetto agli effetti amministrativi sono applicabili, sia per l'invio in licenza straodinaria, sia per la dimostrazione degli uomini nelle situazioni, le norme contenute nell'*Atto* n. 133 del 1886, e per la svestizione e l'invio in patria si osserveranno le norme stabilite per il congedamento dei sottufficiali.

4° La formola della variazione matricolare sarà la seguente:

« *Inviato in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato -- Circolare n. 23 del 1892* ».

5° Come venne avvertito colle decisioni di massima 137 e 141 dello scorso anno relative all'applicazione della Circolare 103 dell'anno stesso, ai sottufficiali inviati in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato, per effetto della presente Circolare dovranno intendersi estese le disposizioni dei §§ 940 e 941 del regolamento sul reclutamento e dei §§ 526 e 527 dell'istruzione complementare al regolamento stesso circa i trasferimenti di corpo dei militari inviati in congedo illimitato.

6° La disposizione della presente Circolare è, per analogia, applicabile ai sottufficiali, esclusi quelli dei carabinieri reali, che si trovano sotto le armi colla rafferma di un anno senza premio, qualora dichiarino di non aspirare alla rafferma con soprassoldo.

7° L'ultimo giorno d'ogni mese, a cominciare dal 31 marzo prossimo e sino al 31 marzo 1893, tutti i corpi, con apposita lettera, informeranno il Ministero (Direzione generale leve e truppa) dei sottufficiali che nel mese saranno stati inviati in licenza straordinaria in forza della presente Circolare, indicandone il nome, il grado, nonchè il corpo in cui furono trasferiti.

Roma, 19 febbraio 1892.

Il Ministro
PELLOUX.

CIRCOLARE N. 27. — *Invio in licenza straordinaria dei militari arruolati per fatto di leva e chiamati alle armi contemporaneamente con un fratello.*

A senso del § 693 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento possono essere inviati in licenza straordinaria i militari arruolati per fatto di leva e vincolati alla ferma di anni due, tre o quattro, i quali abbiano contemporaneamente alle armi un fratello germano o consanguineo esso pure arruolato per fatto di leva ed ascritto ad una classe successiva, od anche alla stessa loro classe.

Però i militari che si trovano in siffatte condizioni non possono, a mente del successivo § 699, essere licenziati da sotto le armi se non dopo che abbiano compiuti otto mesi di servizio, e, nel caso che il fratello, che trovasi contemporaneamente alle armi, siasi presentato coll'ultima classe chiamata, non prima che questo fratello sia stato riconosciuto definitivamente idoneo al servizio, tanto presso il distretto quanto presso il corpo al quale venne assegnato.

Ora avviene, e non raramente, che due fratelli per temporaneo concorso ad una stessa leva dipendente da ragione di età, di rivedibilità, di malattia, di omissione od altro motivo, vengano arruolati nella 1ª categoria, e debbano quindi presentarsi alle armi in un medesimo tempo.

In quei casi, non potendosi pel disposto del citato § 699 accordare la licenza straordinaria all'uno o all'altro dei fratelli se non al termine del primo periodo d'istruzione, le famiglie di tali militari vengono a trovarsi nella condizione di avere, sebbene temporaneamente, due figli di 1ª categoria entrambi sotto le armi.

Per evitare siffatte conseguenze, che non sono in perfetta armonia coi criteri generali cui sono state ispirate le disposizioni che regolano l'invio in licenza straordinaria per motivi di famiglia, e secondo le quali nessun militare *arruolato in 1ª categoria per fatto di leva e che non sia vincolato alla ferma di anni cinque* debba restare sotto le armi contemporaneamente ad un fratello germano o consanguineo *esso pure arruolato in 1ª categoria per fatto di leva*, questo Ministero è venuto nella determinazione di stabilire quanto appresso:

1° Nel caso che due fratelli germani o consanguinei dovessero per qualsiasi ragione essere chiamati contemporaneamente alle armi, potrà essere ritardata la chiamata del più giovane di essi, finchè l'altro non abbia compiuto il periodo di servizio sotto le armi prescritto dal § 699 della citata Istruzione complementare;

2° Per ottenere detto beneficio il più giovane dei detti fratelli dovrà farne domanda al comandante del distretto militare da cui dipende per fatto di leva, il quale comandante, dopo che si sarà accertato, mediante i dati resultanti dai fogli matricolari, che l'altro fratello è effettivamente germano o consanguineo del richiedente, gli accorderà una breve licenza e quando poi lo stesso fratello sarà stato riconosciuto definitivamente idoneo, provvederà che il richiedente sia lasciato in congedo illimitato provvisorio;

3° Nei quindici giorni anteriori a quello in cui il fratello maggiore verrà a compiere il periodo di servizio di cui al n. 1, il comandante del distretto militare, da cui dipende il fratello più giovane, provvederà a che questi sia chiamato sotto le armi, visitato ed assegnato ad un corpo per correre la sorte della propria classe di leva;

4° Il comandante del distretto, dopo che si sarà assicurato che il detto fratello minore venne riconosciuto idoneo anche al corpo, farà opportuna comunicazione al comandante del corpo cui appartiene il fratello maggiore trasmettendogli copia del relativo foglio matricolare, affinchè questi, se ne fa domanda, possa essere inviato in licenza straordinaria;

5° Nel caso che il fratello maggiore in età venisse riformato in rassegna speciale o di rimando prima di compiere il periodo di servizio di cui al n. 1, il comandante del distretto provvederà subito a che il fratello più giovane sia immediatamente chiamato alle armi;

6° Riguardo a coloro ai quali sono applicabili le disposizioni del presente *Atto* e che si trovano attualmente sotto le armi, il Ministero determina che il più giovane dei due fratelli, se lo chiede, possa subito essere inviato in licenza straordinaria per rimanervi fino a che il fratello maggiore non abbia compiuto il prescritto periodo d'istruzione; dopo di che i comandanti dei rispettivi corpi procederanno al richiamo alle armi del fratello più giovane, ed una volta questi siasi presentato e riconosciuto idoneo, allo invio in licenza straordinaria dell'altro fratello in conformità delle norme precedenti;

7° Affinchè i comandanti dei distretti e dei corpi interessati possano in tempo debito chiamare alle armi o richiamare dalla licenza straordinaria i militari di cui è menzione ai nn. 3 e 6, sarà opportuno che ogni qualvolta loro occorrerà di applicare le presenti disposizioni tengano nota speciale dei detti militari;

8° Nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente *Atto* dovranno essere tenute presenti le norme di cui ai §§ 700, 708, 709 e 710 della precitata Istruzione complementare.

Roma, 19 febbraio 1892.

Il Ministro
PELLOUX.

ATTO 25. — Reclutamento — *Inscritti di leva riformati o dichiarati rivedibili che vengono chiamati ad una nuova visita.*

Nell'intendimento di dare delle norme di procedura permanenti l'applicazione dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sul reclutamento e del § 344 del relativo regolamento, questo Ministero determina quanto appresso:

1 Appena ricevuto l'ordine di sottoporre a nuova visita inscritti stati riformati o dichiarati rivedibili, il prefetto o sottoprefetto presidente del Consiglio di leva designato per siffatta visita fisserà il giorno e l'ora in cui il Consiglio stesso dovrà riunirsi per tale scopo, avendo cura che siavi un congruo tempo tanto per far precettare gli inscritti medesimi, quanto perchè questi abbiano campo di presentarsi alla detta visita, e ne darà subito comunicazione al prefetto o sottoprefetto del circondario a cui essi appartengono per fatto di leva.

2. Ricevuta tale comunicazione, il prefetto o sottoprefetto di quest'ultimo circondario disporrà onde a cura dei sindaci dei comuni in cui risiedono gli inscritti di cui trattasi sia a questi intimato il precetto (conforme al modello unito alla presente istruzione) di presentarsi al Consiglio di leva designato per la loro visita e si accerterà che la intimazione del precetto medesimo sia stata fatta personalmente agli inscritti cui riguarda, e che, ove la intimazione non abbia potuto per qualsiasi motivo effettuarsi nel modo suaccennato, siano state osservate le norme indicate nell'ultimo capoverso del § 155 del citato regolamento.

3. Lo stesso prefetto o sottoprefetto, di cui al paragrafo precedente, provvederà in pari tempo perchè i detti inscritti siano dal sindaco del rispettivo comune di residenza muniti di un certificato atto a stabilire la loro indennità personale, certificato che dovranno esibire al Consiglio di leva designato per la loro visita, e che a quelli di essi, che avessero da allegare alcune delle infermità di cui è cenno nel § 320 del citato regolamento, sia fornito, ove ne sia il caso, l'atto di notorietà indicato nel paragrafo stesso e da presentarsi all'atto della nuova visita.

4. Eseguite le disposizioni di cui ai precedenti nn. 2 e 3, il prefetto o sottoprefetto del circondario, al quale gli inscritti di cui trattasi appartengono per fatto di leva, trasmetterà subito al prefetto o sottoprefetto presidente del Consiglio di leva designato per la visita un estratto della lista di estrazione relativo a ciascuno di quegli inscritti, indicando ad un tempo la categoria nella quale dovranno essere arruolati per la sorte del rispettivo numero d'estrazione nel caso fossero dichiarati idonei al servizio militare.

5. Il Consiglio di leva designato per la visita, constatata la identità personale degli inscritti, procederà al loro esame, seguendo le norme tracciate nel capo IX del regolamento sul reclutamento e tenendo presente in ispecial modo il disposto dal § 341 dello stesso regolamento ove trattisi d'inscritti riformati, o dai §§ 340 e 347 ove si tratti di rivedibili.

6. Per quelli inscritti che devono essere inviati in osservazione

presso l'ospedale militare sia ai termini del § 320, sia ai termini del susseguente § 330 del citato regolamento, il Consiglio di leva designato per la loro visita osserverà le norme stabilite nei successivi §§ 331 e 333.

7. Agli inscritti sottoposti a nuova visita in forza dell'articolo 85 della legge e giudicati inabili al servizio militare sarà confermata la decisione di riforma; in tal caso verrà ad essi, dal presidente del Consiglio di leva designato per la loro visita, rilasciata, in sostituzione della dichiarazione di riforma che hanno presentato, un'altra dichiarazione conforme al modello n. 26 del regolamento, nella quale sarà fatto risultare della decisione con cui fu confermata la loro riforma in seguito all'applicazione dell'art 85 della legge.

8. Gl'inscritti sottoposti a nuova visita per l'art. 85 della legge, i quali siano giudicati rivedibili, saranno rimandati alla prima ventura leva ed in base a tale decisione il prefetto o sottoprefetto del loro circondario li farà aggiungere nelle liste di detta leva ed in quelle di estrazione a monte del § 41 del regolamento.

Ove però fosse per essi terminato il periodo della rivedibilità dovrà essere confermata la loro riforma, osservate le norme indicate nel precedente n. 7.

9. Gli inscritti sottoposti a nuova visita in applicazione del § 344 del regolamento, i quali non siano dal Consiglio di leva giudicati idonei al servizio militare, non devono essere riformati, ma continueranno a restare nella loro posizione di mandati rivedibili alla leva successiva a quella a cui hanno concorso.

Ad essi non verrà rilasciata alcuna dichiarazione.

10. Gli inscritti rivisitati tanto ai termini dell'art. 85 della legge, che ai termini del § 341 del regolamento, i quali siano giudicati idonei al servizio militare, verranno dal Consiglio di leva designato per la loro vista arruolati per conto del circondario in cui hanno concorso alla leva nella categoria che ad essi spetta in ragione del rispettivo numero di estrazione; saranno in pari tempo avvertiti che, se credono di avere diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, debbono farlo valere con tutta sollecitudine, presentando, o facendo presentare i voluti documenti al Consiglio di leva del circondario in cui cui hanno concorso alla leva, al quale spetta di decidere su tale proposito.

11. Gli inscritti rivisitati, che vengono giudicati inabili al servizio militare, oppure, se giudicati idonei, sono arruolati nella 2ª categoria, sono immediatamente lasciati in libertà dal Consiglio di leva designato.

Essi hanno diritto ai mezzi di viaggio per ritornare al capoluogo del loro mandamento di residenza. Il presidente del Consiglio di leva che li ha rivisitati dovrà interrogarli se desiderano questi mezzi di viaggio ed in caso di risposta affermativa ne darà subito avviso al comando del distretto militare locale onde provveda in proposito.

12. Gli inscritti rivisitati, che sono giudicati idonei al servizio militare ed arruolati nella 1ª categoria, vengono, salvo speciali disposizioni del Ministero a loro riguardo, lasciati in libertà, onde possano tornare al luogo di loro residenza, muniti dei mezzi di viaggio, come quelli di cui al precedente n. 11, se la classe della leva durante la quale avviene la loro rivista non trovasi ancora sotto le armi.

Essi dovranno poi presentarsi alle armi cogli uomini di 1ª categoria di detta classe.

Se invece al tempo della visita dei mentovati inscritti la classe della leva allora in corso trovasi già sotto le insegne, gli inscritti medesimi sono senz'altro dal Consiglio di leva designato per la loro visita avviati al distretto militare nel cui territorio ha sede lo stesso Consiglio per essere, se confermati idonei, assegnati secondo la loro attitudine, e diretti subito ad un corpo reclutato dal loro distretto militare di leva.

13. Quelli degli inscritti di cui all'ultimo capoverso del numero precedente, che dichiarassero di aver diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, saranno trattenuti in sussistenza presso il distretto militare, per un periodo di tempo però non maggiore di un mese, in attesa che il Consiglio di leva del rispettivo circondario si pronunci sulla loro domanda di esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, ed il comandante del distretto medesimo ne informerà subito il Ministero della guerra, nonchè il prefetto o sottoprefetto del circondario a cui gli inscritti medesimi appartengono per fatto di leva.

Lo stesso comandante, appena riceverà avviso dal prefetto o sottoprefetto del circondario di leva o dal Ministero della guerra che i detti inscritti furono assegnati alla 3ª categoria, li rinvierà, muniti dei mezzi di viaggio, al capoluogo del mandamento di loro residenza.

Quando invece sia avvertito che i detti inscritti non furono ammessi alla 3ª categoria, oppure quando sia trascorso il suindicato periodo di un mese, il comandante di cui sopra, li assegnerà ed avvierà subito ad un corpo a mente del precedente n. 12.

14. Dopo che il Consiglio di leva designato per la nuova visita, ha pronunciato la sua decisione circa gli inscritti visitati, il presidente del Consiglio stesso trasmetterà al prefetto o sottoprefetto del circondario a cui i detti inscritti appartengono per fatto di leva il comunicatogli estratto della lista di estrazione ai medesimi relativo, in cui sarà indicato l'esito delle visite, unendovi l'elenco mod. n. 15, compilato dall'ufficiale delegato in 1°, e, quando ne sia il caso, la dichiarazione di riforma dagli inscritti presentata, la quale deve essere conservata in quell'ufficio di leva.

15. Ricevuta comunicazione degli atti di cui al numero precedente, il detto prefetto o sottoprefetto provvederà perchè delle decisioni pronunciate dal Consiglio di leva designato per la rivista, sia fatto risultare, mediante apposite annotazioni, sulle liste di leva e di estrazione e ne darà notizia al comandante del distretto militare ed al sindaco del comune a cui ciascuno degli inscritti rivisitati appartiene.

16. Il prefetto o sottoprefetto di cui sopra disporrà inoltre perchè agli inscritti dichiarati idonei ed arruolati nella 1ª categoria e lasciati in libertà, nonchè a quelli arruolati nella 2ª categoria venga per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, rimesso con tutta sollecitudine il rispettivo foglio provvisorio di congedo illimitato, rilasciato dall'ufficiale delegato del Consiglio di leva presieduto da esso prefetto o sottoprefetto.

17. Gli inscritti chiamati a nuova visita, che non si presentano senza giustificare di esserne legittimamente impediti, saranno dal Consiglio di leva designato per detta visita dichiarati renitenti.

Il presidente del Consiglio di leva designato per la nuova visita ne darà subito partecipazione al prefetto o sottoprefetto del circondario a cui essi inscritti appartengono per fatto di leva, il quale provvederà perchè ne sia fatto risultare sulle liste di leva e di estrazione, nonchè sull'elenco mod. n. 63 delle variazioni seguite nei renitenti nel semestre in corso, e disporrà, quando lo creda opportuno, per l'applicazione del disposto nei due capoversi del § 618 del regolamento sul reclutamento.

I predetti renitenti, che si presentino o siano arrestati devono essere visitati dal Consiglio di leva designato per la rivista, a cui spetta di giudicare sulla loro idoneità al servizio militare ed anche di determinare se sia il caso di applicare ad essi il disposto dal § 611 del regolamento.

Quelli, ai quali è mantenuta la nota di renitenza, dovranno dopo la visita suindicata essere deferiti all'autorità giudiziaria dal prefetto o sottoprefetto del circondario a cui appartengono per fatto di leva.

18. Nel caso che gli inscritti chiamati a nuova visita provino di essere per malattia impediti a presentarsi nel giorno stabilito, il presidente del Consiglio di leva designato per la nuova visita ne informa il prefetto o sottoprefetto del circondario di leva, il quale dovrà accertarsi delle condizioni reali in cui si trovano gli inscritti medesimi e provvedere a tempo opportuno onde siano di nuovo precettati a recarsi alla visita avanti al Consiglio di leva suddetto nel giorno che sarà stato fissato in seguito ad accordi presi col presidente del Consiglio stesso.

19. Delle decisioni state emesse e dei provvedimenti presi in eseguimento delle presenti istruzioni i prefetti o sottoprefetti dovranno volta per volta dare partecipazione sollecita al Ministero della guerra.

20. Per le spese relative ai mezzi di viaggio ed all'assegno di

mantenimento che occorrono per gli inscritti chiamati a nuova visita a mente dell'art. 85 della legge e del § 344 del regolamento sul reclutamento, i comandanti dei distretti militari terranno presenti le disposizioni date con l'*Atto* n. 222 del 9 dicembre 1890.

Roma, 18 febbraio 1892.

Il Ministro
PELLOUX.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

DIVISIONE I. — SEZIONE II — SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

Trasferimento di privativa industriale.

Con atto privato del giorno 3 dicembre 1891, fatto a Monaco di Baviera col mezzo del notaio pubblico Josef Otto *Griener*, registrato a Roma in data 18 gennaio u s., al registro 72, s° 1ª, n. 6407, atti privati, col pagamento di lire 12; il signor *Schmid* Wolfgang, a Monaco di Baviera, ha ceduto alla *Ditta L. A. Riedinger Maschinen- und Broncewaaren-Fabrik* ad Augsburg (Germania), i diritti che gli competono in forza dell'attestato di privativa industriale in data 6 marzo 1886, vol. 38, n. 372, registro generale n. 19418, della durata di anni sei dal 31 marzo 1886 dal titolo: « Frein de friction avec accumulateur de force et dynamomètre ».

L'atto di trasferimento presentato all'Ufficio speciale della proprietà industriale il 21 gennaio u. s., venne per gli effetti di cui all'art. 46 della legge 30 ottobre 1859 n. 3731, registrato nello stesso Ufficio presso questo Ministero, al n. 1116 del registro trasferimenti.

Roma, addì 22 febbraio 1892.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
G. FADIGA.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

DIVISIONE I — SEZIONE II — SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

Trasferimento di privativa industriale.

Con atto privato del giorno 15 luglio 1891 fatto a Philadelphia, Pennsylvania (Stati Uniti d'America), col mezzo del notaio pubblico signor Ernest H. *Hunter*, registrato a Roma in data 16 gennaio 1892 al reg. 74, s° 3ª, n. 6366 atti privati, colla tassa di lire 12, il sig. *Klauder* Charles Leopold ha ceduto alla Società *The Klauder Weldon Dyeing Machine Company* incorporated, ambedue di Philadelphia (Stati Uniti d'America), i diritti che gli competono in forza dell'attestato di privativa industriale in data 25 giugno 1889, vol. 50, n. 8, registro generale n. 25407, della durata di anni *tre* dal 30 giugno 1889, dal titolo: « Perfectionnements dans les machines à teindre ».

L'atto di trasferimento presentato all'ufficio speciale della proprietà industriale presso questo Ministero, il giorno 20 gennaio u. s, fu per gli effetti di cui all'art. 46 della legge 30 ottobre 1859 n. 3731, ivi registrato al n. 1117 del registro trasferimenti.

Roma, addì 22 febbraio 1892.

Il Direttore capo della 1ª divisione
G. FADIGA.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIVISIONE I — SEZIONE II — SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

Trasferimento di privativa industriale.

Con atto privato firmato a Londra in data 2 gennaio u. s. e registrato a Milano il 15 stesso mese al n 8089, vol. 557, fog. 39, reg atti privati, colla spesa di lire 120, il signor *Sims* Winfield Scott a Newark, New-Jersey (S. U. d'America), ha ceduto alla Società *The European Sims-Edison Electrical Torpedo Company Limited* a Londra, i diritti che gli competono in forza dell'attestato di privativa industriale in data 21 agosto 1891, vol. 59, n. 252, registro generale n. 29150, della durata di anni sei dal 30 giugno 1891, dal titolo: « Utile e migliorato battello torpediniere o vascello sottomarino mosso dalla elettricità ».

L'atto di trasferimento, presentato alla Prefettura di Milano il 20 gennaio u. s., per gli effetti di cui all'articolo 46 della legge 30 ottobre 1859 n. 3731, venne registrato all'Ufficio speciale della proprietà industriale presso questo Ministero, al n. 1118 del registro trasferimenti.

Roma, addì 22 febbraio 1892.

Il Direttore Capo della 1ª divisione
G. FADIGA.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

È ristabilito il cavo fra Buenaventura (Colombia) e S. Elena (Equatore)

I telegrammi per qualunque destinazione dell'America del Sud possono nuovamente essere istradati anche per le vie del Nord.

I telegrammi pel Salvador, eccettuati quelli a destinazione dell'ufficio di La Libertad, vengono accettati a rischio dei mittenti.

Roma, 23 febbraio 1892

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0|0, cioè: Num. 904938 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 30 annue, al nome di Sailustio Teresa fu Agostino, vedova di Francesco Apa, con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Carnevale Maria *fu Nicola* vedova di Agostino Sallustro, domiciliata in Napoli, fu così annotata di usufrutto per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi per la proprietà come sopra ed annotarsi come infra:

L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Carnevale Maria fu *Francesco* vedova di Agostino Sallustro, domiciliata a Napoli, vera usufruttuaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 febbraio 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Avviso per smarrimento di ricevuta (3ª *pubblicazione*).

Fu dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Caltanissetta col n. 20 in data 19 agosto 1891, Pos. n. 3513, prot. n. 622, pel deposito fatto dal signor Giannetti Vincenzo fu Giuseppe del certificato nominativo 5 per cento n. 385959 della rendita di lire 45, con decorrenza dal 1° gennaio 1891, per farvi unire il nuovo foglio compartimenti semestrali.

Ai termini dell'articolo 334 del Regolamento 8 ottobre 1870 n. 5942. si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e qualora non intervengano opposizioni, il detto certificato, già munito del nuovo foglio compartimenti semestrali, sarà consegnato al signor Giannetti sunnominato, senz'obbligo della presentazione della ricevuta, che rimarrà di nessun valore.

Roma 31 gennaio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

BOLLETTINO METEORICO
DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 24 febbraio 1892

STAZIONI	STATO DEL CIELO 8 ant.	STATO DEL MARE 8 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Belluno	piovoso	—	5 7	3 7
Domodossola	coperto	—	5 0	1 5
Milano	nebbioso	—	8 1	5 6
Verona	piovoso	—	12 4	7 4
Venezia	piovoso	calmo	11 1	6 1
Torino	nebbioso	—	7 1	6 2
Alessandria	nebbioso	—	7 1	5 1
Parma	nebbioso	—	8 7	5 9
Modena	coperto	—	10 9	7 5
Genova	piovoso	calmo	11 4	8 2
Forlì	nebbioso	—	11 2	7 6
Pesaro	coperto	calmo	13 2	7 9
Porto Maurizio	piovoso	legg. mosso	15 6	9 1
Firenze	coperto	—	14 7	9 7
Urbino	coperto	—	12 3	5 9
Ancona	nebbioso	calmo	12 9	8 8
Livorno	1|4 coperto	calmo	14 8	10 0
Perugia	coperto	—	15 3	8 1
Camerino	nebbioso	—	12 2	4 9
Chieti	nebbioso	—	11 8	1 1
Aquila	coperto	—	14 2	4 6
Roma	3|4 coperto	—	17 5	10 0
Agnone	nebbioso	—	15 0	3 9
Foggia	coperto	—	14 9	7 0
Bari	coperto	calmo	17 5	7 6
Napoli	coperto	calmo	15 5	11 4
Potenza	1|4 coperto	—	12 0	3 5
Lecce	1|4 coperto	—	15 0	7 0
Cosenza	1|2 coperto	—	14 6	4 8
Cagliari	coperto	legg. mosso	19 0	3 0
Reggio Calabria	coperto	calmo	17 8	12 2
Palermo	coperto	calmo	18 5	7 9
Catania	piovoso	legg. mosso	14 8	11 6
Caltanissetta	coperto	—	10 8	8 0
Siracusa	coperto	agitato	15 4	12 8

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 24 febbraio 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 762,6
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 55
Vento a mezzodì . . . . . . Sud debole.
Cielo . . . . coperto.
Termometro centigrado { Massimo = 17°,5. Minimo = 10°,0.
Pioggia in 24 ore: — —

Lì 24 febbraio 1892.

In Europa pressione sempre notabilmente elevata sulla Russia, aumentata ma ancor minima al Nordovest. Mosca 781; Pietroburgo 778; Zurigo 761; Brest 754; Irlanda 751.

In Italia nelle 24 ore: barometro alquanto salito, piogge e nebbie nell'Italia superiore, pioggiarelle in Sicilia, venti generalmente deboli; temperatura elevata.

Stamane: cielo nuvoloso coperto o nebbioso; venti deboli specialmente del 2° quadrante, barometro a 760 mill. a Portotorres, a 762 a Genova, Livorno, Cagliari, a 763 al Nord, a 764 nella penisola salatina.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli meridionali; cielo nuvoloso con qualche pioggia; temperatura mite.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 24 febbraio 1892.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2,45.

CENCELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per gli infortuni nel lavoro » (N. 33).

PRESIDENTE dà facoltà di parlare nella discussione generale al senatore Cannizzaro.

CANNIZZARO non negò mai l'equità e la giustizia di un risarcimento parziale a profitto degli operai colpiti da infortuni. Solo dubitò della opportunità del progetto nel momento attuale in cui l'industria e il paese soffrono più per la mancanza di lavoro che per gl'infortuni sul lavoro.

Accettò il progetto quando si dimostrò che esso aggrava l'industria in tenuissima misura e la compensa in altre maniere indirette, e quando il ministro privatamente gli osservò che questa legge equa e temperata, fatta oggi, non renderà possibile che domani si chieda un progetto meno temperato.

Desidera gli si schiariscano i dubbi circa i regolamenti preventivi

In proposito crede che la guarentigia maggiore dell'osservanza dei regolamenti suddetti, sia l'utilità dell'industriale, rendendolo sicuro che, osservati i regolamenti, egli non avrà ulteriore responsabilità.

Accolto il principio che lo Stato si assume la responsabilità della inosservanza dei regolamenti, dato l'infortunio.

Chiede se gli articoli relativi alle cave e alle miniere scemino le attribuzioni conferite allo Stato dalla legge mineraria.

Teme che si sgravi la responsabilità dell'industriale con un carico pel Governo.

Vorrebbe conoscere il numero degli ispettori destinati alla vigilanza e i criteri della loro scelta.

Osserva che queste ispezioni governative sono molestissime e non vi si dovrebbe ricorrere che in casi di estrema necessità.

Nel progetto del Ministero il compito degli ispettori è ben limitato e vi appare attenuata di molto la responsabilità dello Stato nei casi d'infortuni per inosservanza dei regolamenti.

Nel progetto dell'Ufficio centrale si accrescono le funzioni degli ispettori e appare più grave la responsabilità dello Stato.

CHIAVES. Il Senato è in una posizione assai grave rispetto a questo progetto.

Vi sono dissensi notevoli nel concetto direttivo fra il ministro e l'Ufficio centrale: il coordinamento riuscirà arduo, quasi impossibile.

Il diritto comune nei casi d'infortunio deve imperare fino al dolo o solo sul dolo?

Qui è la divergenza fondamentale fra il ministro e l'Ufficio centrale.

Accolta l'una o l'altra soluzione, bisogna attenersi, in tutto il progetto, a conclusioni diverse, punto per punto.

Non sarebbe più opportuno risolvere preliminarmente la questione fondamentale con un ordine del giorno?

La colpa grave, secondo l'oratore, deve sottoporsi al concetto dell'assicurazione.

L'obbligo dell'assicurazione raffigura una transazione.

L'operaio è risarcito anche nell'ipotesi di caso fortuito e in compenso rinunzia al risarcimento nel caso di colpa dell'industriale. Fino a qual punto si può transigere?

Nei casi di dolo, evidentemente, non vi à transazione possibile.

La colpa grave non può equipararsi, razionalmente, al dolo: in ogni colpa il caso, la buona fede hanno sempre gran parte. Onde si può presumere la volontà di transigere nel caso di colpa grave.

Si associa in questo alle idee del ministro.

L'operaio così guadagna 80 contro 10; chè 80 infortuni sono causati da caso fortuito.

Le questioni sono semplificate.

La natura della colpa non cambia nè distinguendo azione pubblica da azione privata, nè facendo capo all'autorità della cosa giudicata.

La colpa grave adunque non deve essere regolata dal diritto comune.

Date le divergenze suddette, crederebbe opportuno che il Senato decidesse questa questione, che è come pregiudiziale, per poter discutere gli articoli.

Nel caso dell'operaio che, con grave colpa, danneggi i compagni, crede debba imperare intero il dritto comune: il caso è evidentemente fuori del progetto in discussione.

Dimostra come l'ordine del giorno che egli desidererebbe, sia meglio discuterlo prima dell'art. 6 che contempla la questione cui si riferisce l'ordine del giorno medesimo.

PARENZO accenna alle difficoltà che il fare leggi analoghe a questa in altri paesi si sono manifestate.

Di queste difficoltà si ha un'altra prova nei tre progetti che contemporaneamente si trovano davanti al Senato per legiferare sulla delicatissima materia.

Si dichiara preoccupatissimo del modo in cui dai vari ministri furono formulati e portati davanti alle Camere i progetti di leggi sociali.

Non sembragli che le divergenze tra il ministro e l'Ufficio centrale abbiano la loro sede nella colpa grave e nel dolo.

Ma la abbiamo nel fatto che due scuole, due diverse scuole si stanno di fronte.

Esamina il concetto giuridico da cui mosse l'Ufficio centrale nel preparare il progetto suo, e il concetto economico e sociale da cui partì il ministro.

Nota la diversità essenziale dei due punti di partenza.

Sente di non poter rendere omaggio al criterio di ingerenza governativa preferito dal ministro perchè, da liberale impenitente, crede tale ingerenza pericolosa per la libertà, e ritiene che essa non possa che produrre dei cattivi effetti.

Ogni ingerenza del Governo è negazione di libertà altrui e cosa mal fatta.

Introducendo per ogni dove questa ingerenza si abitua la gente a credere che tutto debba esser fatto dal Governo, intanto che l'esperienza dimostra che la ingerenza del Governo finisce per essere o per diventare una delle cause del male.

Non può pertanto accettare il concetto direttivo del ministro.

Fa osservazioni sul merito del progetto.

Non respinge il principio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Ma osserva che il principio giuridico accettato dall'Ufficio centrale intacca il Codice civile a danno dell'operaio.

Il Codice civile tutela ampiamente l'operaio, per quanto non possa negarsi che, nel fatto, ad ogni caso di infortunio l'azione, la conchiudenza dell'azione del colpito dall'infortunio, diventa enormemente difficile.

Laonde sorse il concetto della inversione della prova.

Non perde tempo a combattere un tale concetto.

Esamina invece quello che sarà per avvenire posto che si accetti il principio della assicurazione obbligatoria così come è proposta nello schema di legge in discussione.

Colle disposizioni del progetto si finirà a non poter più distinguere fra colpa lieve e colpa grave, e tutto si riduce a stabilire che, avvenuto l'infortunio, la Cassa paghi e poi provveda essa ad indagare e, se si trova colpa, si rimborsi e si risarcisca l'operaio.

In fatto, il sistema della inversione della prova esiste perchè ad ogni infortunio grave si inizia un processo penale a carico del proprietario, dell'industriale, del capo fabbrica.

A garanzia delle classi lavoratrici si lasci intatto il codice civile.

Se poi una questione grave si affaccia o se si tratti di industrie veramente pericolose, allora si intervenga a provvedere nel senso più liberale possibile e senza la pomposa pretesa di fare leggi sociali.

Se poi si vuol toccare il codice civile, lo si tocchi in tutte le parti nelle quali esso si presta a riforme e per modificazioni veramente utili e necessarie.

Esamina la divergenza esistente tra ministro ed Ufficio centrale sul punto della perdita del diritto all'indennità all'operaio cui si possa imputare colpa grave.

Non può intendersi che l'operaio giudicato responsabile di colpa grave conservi il diritto all'assicurazione.

Si dice che trattasi di una legge di transazione; ma, com'è che mentre si vuol esonerare dalla colpa grave l'operaio, poi non se ne esoneri anche il proprietario?

In che consiste qui la transazione?

L'industriale con una piccola tassa si esonera; il proprietario non può. Questo sarà logico, questo sarà giuridico?

Dichiara di non aver fede nei regolamenti, negli ispettori, nei loro incaricati e nella nuova burocrazia, nella nuova giurisprudenza, nella nuova cappa di piombo che si vuol sovrapporre alla nostra già anemica industria.

Non respinge il principio dell'assicurazione obbligatoria, ma la vuole limitata ai casi di forza maggiore e di caso fortuito.

Così sarà meglio provveduto alle esigenze della giustizia e della libertà.

DELFICO crede che il progetto sia informato ad intenti giuridici.

Afferma essere impossibile discuterne se non si conviene nei suoi concetti fondamentali tra il ministro e l'Ufficio centrale.

Si dichiara contrario alla tesi professata dal senatore Vitelleschi che questo progetto di legge si ispiri alla carità legale o a concetti di pura umanità.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, prega il Senato, a volere che la discussione generale proceda concretamente; i concetti della legge risultano dal testo degli articoli.

La legge statuisce intorno ai regolamenti preventivi. Se ne discuterà agli articoli 1 e 15 che vi si riferiscono.

Il progetto sancisce l'assicurazione obbligatoria e Ministro e Ufficio centrale consentono in tutto questo.

Solo divergono nella parte relativa alla colpa grave, che però l'Ufficio centrale vuole determinata da condanna penale a pena restrittiva della libertà personale e senza concessione delle circostanze attenuanti dell'art. 59 C. P. E, così determinata, la colpa grave è meno estranea di quel che non paia al progetto ministeriale.

Al senatore Delfico osserva che la legge non crea nè la carità legale, nè la giustizia: provvede ad un interesse sociale della industria moderna.

Al senatore Parenzo che lo ammonì a esser forte e a trovare l'antico coraggio, afferma che, appunto nella discussione di questo progetto, si manifestò la sua coerenza e il suo coraggio.

Fino dal 1885 egli manifestò come relatore le sue idee, nè le mutò.

Le statistiche più rigorose attestano che 80 su cento infortuni, dipendono o da caso fortuito o da causa ignota.

È in questi casi che l'operaio sarà specialmente tutelato col progetto, che si mantiene estraneo al diritto comune.

I giuristi vollero torturare il codice civile per trovarvi l'addentellato ad una teoria riparatrice.

Di qui l'inversione dell'onere della prova che trovò favore nella giurisprudenza belga e nella legge svizzera.

Ma in Svizzera il *referendum* volle modificata la legge, e nel Belgio la teoria fu abbandonata.

Infatti l'ultimo progetto belga poggia sulla teoria della colpa contrattuale nascente dalla locazione d'opera. Il conduttore dell'opera ha l'obbligo di prestare anche il caso fortuito.

Ma anche qui si torce il codice.

Meglio invocare, seguendo le tradizioni della storia giuridica romana, l'equità che tempera il diritto stretto.

Il disegno di legge nostro poggia su concetti già sanzionati in Germania e in Austria.

E' il mondo che camminando impone queste idee.

Ovunque si consente che il diritto comune è insufficiente.

Adunque l'assicurazione obbligatoria non ha nulla a che fare col liberismo dei popoli.

L'individualismo di Spencer che è ammirevole, va conciliato col fatto che l'Inghilterra da 50 anni ha cambiato molto: vi sono colà numerose leggi ispirate a concetti d'ingerenza dello Stato.

Anche noi vogliamo questa ingerenza ma legittima, cauta, temperata.

Come può lo Stato disinteressarsi della salute e della incolumità di migliaia di cittadini?

Il provvedere ora è atto di prudenza politica e sociale, è funzione e dovere dello Stato.

Se i tribunali italiani pronunziano severe sentenze nei casi di responsabilità, questo è un sintomo, questo è un monito del legislatore.

Prega il Senato di passare alla discussione degli articoli.

PARENZO osserva che il ministro gli rispose, ma non si occupò delle obbiezioni da lui fatte.

Egli disse che accetta il sistema dell'assicurazione, che accetta l'80 per cento di casi fortuiti.

Combattè, come il ministro, il progetto del 1885: ma oggi il ministro è divenuto un socialista della cattedra.

Non sa rendersi conto della funzione di Stato che tutela la salute degli operai. Come può lo Stato esercitare queste funzioni?

Altro è prevenire le cause di infortuni e di malattie, altro è la mania regolamentare e la folla degli ispettori.

Là vi è funzione legislativa, qui vi è preteso dovere del Governo.

Che l'Inghilterra abbia fatto leggi di ingerenza, non è equivalente a dire che ha fatto bene.

Egli preferisce la libertà del suo paese e la limitazione dei poteri dello Stato.

AURITI, relatore, riassume le osservazioni del senatore Cannizzaro circa l'ammontare delle indennità e la funzione ispettiva dello Stato.

Spiega come rispetto a quest'ultimo punto debba intendersi l'articolo dell'ufficio centrale.

Osserva che la divergenza fra l'Ufficio centrale e il ministro è resa più appariscente dal fatto che si discute il progetto ministeriale.

È lieto che il ministro consenta che si discuta il testo dell'art. 6 dell'ufficio centrale.

Osserva che vi è maggior divergenza fra i senatori Chiaves e Parenzo che non fra il ministro e l'ufficio centrale

Al senatore Parenzo fa notare che il progetto parte da questo concetto: la libertà del lavoro e dell'industria, sciolte le vecchie corporazioni, la invenzione di congegni potenti a motore meccanico, l'impiego di forze della natura, dome dalla volontà dell'uomo ma sempre più o meno indocili, il coacervo dei capitali per la erezione di grandi stabilimenti, hanno creato nei tempi moderni all'operaio una posizione nuova per la frequenza d'infortuni nel lavoro quasi inevitabili, alla cui riparazione il diritto comune tradizionale si è chiarito insufficiente.

Chiarisce il concetto dell'ultimo progetto belga che parte dal concetto del rischio professionale.

Spiega perchè l'ufficio centrale neghi l'indennità all'operaio contro il quale si provi che l'infortunio fu cagionato da suo dolo o colpa grave, ovvero da forza maggiore estranea all'impresa o industria in cui presta lavoro.

Enuncia le divergenze fra il ministro e l'ufficio centrale nella ipotesi di colpa grave dell'operaio.

Riconosce che questa discussione generale fu proficua e punto accademica.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

La seduta è sciolta (ore 5 e 20).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 24 febbraio 1892.

Presidenza del presidente Biancheri.

La seduta comincia alle 2,15.

D'AYALA-VALVA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Dà poi lettura di una proposta di legge d'iniziativa del deputato Ferrari Luigi sulle tasse di successione.

VOLLARO SAVERIO dimanda che sia inscritto all'ordine del giorno il disegno di legge sui conciliatori.

PRESIDENTE. Verrà inscritto.

Svolgimento d'interrogazioni.

DI RUDINI', presidente del Consiglio, rispondendo all'interrogazione del deputato Montagna « sul ritardo che il Governo frappone nell'adempiere alla ripetuta promessa di sottoporre alla Camera provvedimenti per sollevare il paese dallo stato di depressione economica da cui è travagliato, » osserva all'interrogante come sarebbe più conveniente che egli mutasse in interpellanza la sua interrogazione, essendo l'argomento di questa troppo vasto e generico.

MONTAGNA non ha difficoltà a consentire, purchè si fissi fin d'ora il giorno dello svolgimento.

DI RUDINI', presidente del Consiglio, fa rilevare come essendo imminente la discussione di importanti leggi finanziarie, si possano in quell'occasione trattare gli argomenti accennati dall'onorevole Montagna.

Rispondendo poi all'interrogazione del deputato Imbriani « circa la condotta del console d'Italia a Buenos-Ayres, e circa la tutela dei diritti dei nostri connazionali » dichiara che ha chiesto chiarimenti intorno agli addebiti che sono stati fatti a quel console; quando li avrà ricevuti, e potrà farsi un esatto giudizio della cosa, allora potrà dare più precise risposte.

Rispondendo ad altra interrogazione dell'onorevole Imbriani, circa un insulto che avrebbe ricevuto il reggente del Consolato italiano di Porto Alegre da parte di un funzionario brasiliano, dichiara che si tratta di un incidente affatto personale fra il viceconsole Acton e due cittadini brasiliani, uno dei quali impiegato postale. Grazie all'opera del ministro italiano a Rio-Janeiro, fu chiesta ed ottenuta la riparazione dell'affronto fatto al nostro funzionario consolare.

IMBRIANI riguardo alla condotta del console di Buenos Ayres non crede esatte le informazioni del ministro, e sostiene che quel console è stato poco corretto e poco riguardoso verso un cittadino italiano; e quanto all'incidente di Porto Alegre dice che l'opinione generale in

quella colonia era che l'onore nazionale non fosse stato abbastanza tutelato.

DI RUDINI', ministro degli affari esteri, dichiara che le sue informazioni sono esatte perchè fornite da funzionarii che meritano ogni fiducia.

IMBRIANI, quanto al fatto di Porto Alegre non può dichiararsi soddisfatto.

PELLOUX, ministro della guerra, rispondendo all'interrogazione del deputato Imbriani « circa la concessione delle musiche militari per private o pubbliche riunioni a pagamento » dice che questa questione non è nuova, ed è contemplata dai regolamenti militari, i quali permettono che le bande militari siano chiamate a trattenimenti, a concerti, ecc. Non crede che queste bande possano fare concorrenza ai professionisti, ed osserva che per lo più si concedono a scopo di beneficenza.

IMBRIANI prende atto delle dichiarazioni del ministro e spera che egli vorrà modificare il regolamento in quella parte che riguarda la concessione delle bande, per evitare l'inconveniente lamentato, anche in questi giorni, della concorrenza ai professionisti.

DI RUDINI', presidente del Consiglio, rispondendo ad una interrogazione dell'onorevole Vischi sulla presentazione di un *Libro Verde* riguardo ai negoziati commerciali con la Svizzera, dichiara che ora non intende presentare tali documenti, essendo tuttora pendenti le trattative con la Svizzera.

VISCHI dalle dichiarazioni del ministro ha motivo di bene sperare dell'esito dei negoziati, e si riserva di risollevare la questione.

VILLARI, ministro dell'istruzione pubblica, rispondendo ad un'interrogazione dell'onorevole Molmenti « se dopo aver provveduto perchè i capolavori dell'arte italiana non escano dalla penisola, intenda salvare dall'opera nefasta dei restauratori i dipinti dei sommi artefici antichi » dice che egli si preoccupa della conservazione di tutti i nostri monumenti ma non tollera che sotto pretesto di restauro siano alterati o deturpati. A Venezia si tentò, applicando un metodo recentemente scoperto, di restaurare alcuni quadri di secondaria importanza. L'esperimento non riuscì perfettamente e fu nominata una Commissione per studiare l'argomento.

Assicura l'interrogante che in tali restauri si procederà d'ora innanzi colla massima cautela, e che il nostro patrimonio artistico non corre da questo lato alcun pericolo.

MOLMENTI prende atto delle dichiarazioni del ministro e si dichiara soddisfatto.

Svolgimento di una proposta di legge sull'infanzia abbandonata e maltrattata.

MINELLI dimostra come una grave lacuna presenti la nostra legislazione per ciò che concerne l'infanzia abbandonata. Sebbene provincie, comuni ed opere pie spendano circa 150 milioni all'anno e riescano a raccogliere 130 mila esposti, tra questi vi ha ancora una mortalità eccessiva.

Bisogna quindi disciplinare la importante materia; ma non pretende che si faccia con una completa riforma e si contenterà di provvedimenti che quella riforma preparino e che stendano agl'infelici abbandonati e maltrattati, i benefici dell'umanità e della civiltà. (Vive approvazioni).

NICOTERA, ministro dell'interno, è lieto che l'onor. Minelli abbia presentato una proposta degna di maturo studio, e consente che sia presa in considerazione.

MINELLI desidererebbe che la sua proposta venisse dichiarata urgente.

NICOTERA, ministro dell'interno, non può acconsentire, trattandosi di un argomento assai grave.

(La Camera prende in considerazione la proposta del deputato Minelli)

NICOTERA, ministro dell'interno, chiede che gli uffici nominino un solo commissario per l'esame dei due disegni di legge: uno relativo alla soppressione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo e l'altro sulle modificazioni alla legge 11 dicembre 1891 sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

(La Camera approva).

Seguito della discussione del disegno di legge sugli atti giudiziarii e sui servizi di cancelleria.

PRESIDENTE dà lettura del seguente articolo 2:

« I certificati penali o di casellario debbono farsi sui fogli di carta bollata da lire 1, senza distinzione di giurisdizione: la domanda deve essere fatta su foglio da lire 0,50.

« Ed annunzia che la Commissione, d'accordo con l'onorevole ministro, tenendo conto dei vari emendamenti, propone la seguente aggiunta:

« Trattandosi però di richieste di certificati penali fatte da operai o da giornalieri per ricerca di lavoro od ammissione al lavoro, domanda e certificato sono stesi su carta libera, ed il certificato deve portare l'annotazione dell'uso speciale cui è destinato.

« Restan ferme le disposizioni contenute al n. 9 dell'articolo 26 della legge 13 settembre 1874 n. 2077 ».

VISCHI è lieto che la Commissione abbia in parte accolto la sua proposta; ma desidererebbe che ne accogliesse anche la parte che si riferiva alla diminuzione del prezzo della carta per i certificati unificando la istanza al certificato.

Propone poi che venga modificata la dizione del primo periodo dell'articolo.

CALVI in seguito all'aggiunta proposta dalla Commissione, che in massima corrisponde alla proposta che egli aveva presentata insieme ai colleghi Palberti, Luzzatti Ippolito, Cavallini e Bonacossa, ritira la proposta medesima.

MARINUZZI propone la soppressione dell'articolo 2 ritenendo inutile affannarsi in espedienti che non daranno alcun vantaggio all'erario, mentre produranno un profondo perturbamento nelle popolazioni.

Anzi con l'aggiunta introdotta in questo articolo l'oratore crede che l'erario perderà parecchie migliaia di lire all'anno; per cui ritiene più pratico mantenere le cose come sono.

NOCITO che la concessione fatta dalla Commissione sia, da un lato apparente: perchè l'operaio dovrà procurarsi altri certificati per provare che egli è in cerca di lavoro, dall'altro lato incompleta, perchè gli operai hanno bisogno del certificato penale in molte altre condizioni non comprese nell'aggiunta.

Perciò si conforma nella sua primitiva proposta, che l'articolo venga soppresso.

CIBRARIO, relatore, accetta la proposta del deputato Vischi, di modificare il primo inciso dell'articolo; non può invece accettare l'altra proposta dello stesso deputato Vischi perchè la legge vuole che la domanda rimanga depositata negli Uffici del procuratore del Re.

Dichiara però di mantenere l'articolo ritenendo di avere con l'aggiunta tutelati gli operai.

MARINUZZI non ha difficoltà di approvare una disposizione che farà perdere allo Stato 25 o 30 mila lire; ma desidera che la Camera sappia che questo è l'effetto di una legge la quale aveva intenti fiscali.

DELLA ROCCA, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia, non si meraviglia che si ripeta su quest'articolo, come si ripeterà ai successivi, la proposta di soppressione che venne fatta al primo articolo; ma non ammette che la proposta qual'è ora formulata, possa riuscire a danno dell'erario.

Le esenzioni rimangono quelle che erano in vigore nella legislazione passata e siccome per quelli, che non sono esentati, la tassa è un poco aumentata, l'erario ne avrà un beneficio.

Dimostra come questa spesa della fedina criminale non gravi principalmente sui poveri ed esorta la Camera ad accogliere l'articolo.

CIBRARIO, relatore, modifica in questo modo la prima parte dell'articolo 2°.

« I certificati del casellario giudiziario debbono farsi in carta bollata da lire 1: la domanda deve essere fatta in foglio di lire 0,50 ».

PRESIDENTE, poichè è stata decisa la votazione per divisione, mette a partito questa prima parte.

(È approvata).

Mette quindi ai voti la seconda parte così concepita:

« Trattandosi però di richieste di certificati penali fatte da operai o da giornalieri per ricerca di lavoro od ammissione al lavoro, domanda e certificato sono stesi su carta libera, ed il certificato deve portare l'annotazione dell'uso speciale cui è destinato.

« Restan ferme le disposizioni contenute al n. 9 dell'articolo 26 della legge 13 settembre 1874, n. 2077 ».

(È approvata ed è pure approvato l'articolo 2° nel suo complesso).

PRESIDENTE legge l'art. 3:

« Gli atti fatti o richiesti da chi si costituisce parte civile nel giudizio penale, sono stesi su fogli di carta bollata: da lire 3 nelle cause avanti alle Corti ed ai Tribunali, e da lire 2 in quelle avanti alle preture. »

PUGLIESE parla su quest'articolo e dimostra che esso non si riferisce ai delinquenti. Invero il solo articolo 6 della legge colpisce i delinquenti, l'art. 3 ad esempio non aggrava che le vittime della delinquenza.

Fa rilevare come il concetto espresso dal ministro, che la parte civile tenda soltanto al risarcimento dei danni, ma che non sia un sussidio dell'accusa, venga smentito dalla nostra giurisprudenza e dalla legislazione degli Stati più civili.

Domanda poi schiarimenti sul significato dell'articolo, giacchè non risulta evidente quali siano gli atti della parte civile, che debbono essere presentati in carta bollata.

Basterebbe che si facessero in carta bollata gli atti di costituzione e di notificazione altrimenti troppo grave sarebbe l'onere, che verrebbe a pesare sulla parte civile.

SPIRITO sostiene la soppressione dell'art. 3, perchè così com'è formulato esso riuscirebbe ad abolire di fatto la parte civile, sicchè anche l'erario non avrà alcun beneficio dal provvedimento, che la Camera discute.

Sarebbe disposto ad accettare dei temperamenti per i quali lo Stato introiterebbe di più e la parte civile non sarebbe esiliata dai tribunali.

CALVI sostiene il seguente emendamento sottoscritto anche dall'onorevole Palberti:

« Gli atti fatti nell'interesse esclusivo della parte civile nel dibattimento penale oltre all'atto di costituzione sono stesi su fogli di carta bollata da lire 3 nelle cause avanti alle Corti e ai Tribunali, e da lire 2 in quelle avanti alle Preture.

« Sono escluse da questa disposizione le citazioni dei testimoni e dei periti ».

Crede che adottando i provvedimenti proposti col suo emendamento si permetterà alla parte civile di continuare a vivere e così l'erario potrà averne un beneficio.

MARINUZZI approva molte delle idee espresse dagli onorevoli Pugliese, Spirito e Calvi.

Il provvedimento del Ministero pare quasi che tenda a limitare l'opera della parte civile, che quasi viene giudicata dannosa. Ora è vero che spesso dei processi, che dovrebbero durare otto giorni, durano due mesi, ma ciò avviene anche quando la parte civile non esiste, perciò non può dirsi che essa sia la causa esclusiva di questo inconveniente.

Con tutto il rispetto dovuto alla magistratura non crede disprezzabile, in molte cause penali, l'ausilio che ad essa viene dalla parte civile.

Critica poi la forma dell'articolo; esso da luogo al dubbio che tutti gli atti della parte civile debbano essere fatti in carta da bollo; se si adotta questa interpretazione si distruggerà la parte civile

Crede che debba legislativamente sanzionarsi che certi atti della parte civile debbano essere fatti in carta da bollo, determinando chiaramente quali siano questi atti.

Dovrebbero senza dubbio essere sottoposti alla tassa del bollo gli atti di costituzione di parte civile e le loro notifiche, come pure i gravami, le opposizioni, gli appelli contro i ricorsi in cassazione.

Dovrebbero essere esenti gli altri atti.

Spera dunque che il relatore ed il ministro accetteranno qualche emendamento inspirato a questi sensi.

NOCITO comprende il rigido sistema della Commissione e del Ministero, non comprende i mezzi termini proposti dagli onorevoli Calvi e Marinuzzi.

La costituzione di parte civile non è un favore della legge, ma il più delle volte è una assoluta necessità. Perciò non sa trovare temperamenti di sorta a questa disposizione.

Non sa quali possano essere gli atti compiuti nell'interesse ella parte civile; appunto perchè questa è sempre alleata e solidale col pubblico ministero.

Non sa comprendere perchè la parte civile debba pagare se si costituisce prima del dibattimento, e debba essere esente da tassa se si costituisce nel pubblico dibattimento.

Perchè inoltre dovrà sottoporsi a tassa la parte civile anche quando l'appello provenga dal pubblico Ministero?

Non crede quindi accettabile l'emendamento Calvi; non rimangono che le due proposte estreme; e fra queste nessuno potrà ragionevolmente esitare, e vorrà dare il suo voto ad una disposizione, che ammette praticamente la parte civile.

DELLA ROCCA, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia, non rientrerà nella discussione generale.

Osserva solo non essere esatto che il Ministero e la Commissione abbiano ritenuto esser la parte civile un pericolo nel giudizio penale.

Ma non può ammettere neppure che la parte civile debba essere un alleato necessario ed indispensabile del Pubblico Ministero.

Infine i poveri potranno sempre godere del gratuito patrocinio. Quanto agli abbienti, essi che spendono molto per compenso ai difensori, non si arresteranno dinnanzi ad una spesa di poche lire in carta da bollo.

Infine non è la misura attuale una novità, prima del 1882 la parte civile dovea spendere e molto per intervenire al giudizio.

L'onorevole guardasigilli non ha mai detto che l'intervento della parte civile sia una istituzione da medio evo. Egli ha riconosciuto che la parte civile è ausiliaria del Pubblico Ministero, ma legalmente essa non agisce che per il ricupero dei danni civili.

Non accetta la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Calvi, perchè generica e non determina con precisione quali atti debbano essere fatti in carta da bollo. Accetta bensì la seconda parte perchè conforme ai dettami del codice di procedura civile.

CIBRARIO, relatore, non ha nulla da aggiungere a quanto ha detto l'onorevole sotto-segretario di Stato; mantiene perciò l'articolo della Commissione, con l'aggiunta dell'ultima parte dell'emendamento dell'onorevole Calvi.

MARINUZZI dichiara che sta per presentare un suo emendamento.

PRESIDENTE dice che deve farlo firmare da dieci deputati.

MARINUZZI presenta il seguente emendamento sottoscritto da dieci deputati:

« Nei procedimenti penali l'atto di costituzione di parte civile, le dichiarazioni di gravame e le conclusioni all'udienza sono scritte in carta da bollo da lire 2,40 nei giudizi innanzi alle preture, e da lire 3,60 nelle cause innanzi alle Corti ed ai tribunali.

« Marinuzzi, Muratori, Bonacci, Fratti, Nocito, Vischi, Spirito, Pugliese, Zanolini, Dineo ».

CIBRARIO, relatore, in nome della Commissione non accetta l'emendamento dell'onorevole Marinuzzi.

PRESIDENTE mette a partito l'emendamento dell'onorevole Marinuzzi.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

PRESIDENTE mette a partito l'articolo 3 con l'aggiunta dell'ultima parte dell'emendamento Calvi accettato dal Ministero e dalla Commissione.

(Dopo prova e controprova è approvato).

PRESIDENTE legge la nuova redazione dell'articolo 4° concordata fra Ministero e Commissione.

« La desistenza dalla querela nei reati di azione privata deve scriversi su carta bollata da una lira ».

PUGLIESE propone che invece di dire « la desistenza della querela » si dica « l'atto di desistenza della querela »

ZUCCONI non è favorevole all'articolo, non per spirito di opposizione sistematica, ma perchè lo crede dannoso alla pace pubblica. Le desistenze delle querele estinguono le discordie e le quéstioni, e non debbono essere ostacolate.

ROSPIGLIOSI ritira la sua aggiunta.

CIBRARIO, relatore, non accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Pugliese e neppure la proposta dell'onorevole Zucconi; fa notare come l'atto di desistenza della querela debba essere steso in carta da bollo per disposizione del Codice di procedura penale.

MARINUZZI dice che il relatore somiglia ad un valente cavaliere, che cavalca una rozza, e la rozza in questo caso è la legge.

Quest'articolo darà in un anno allo Stato 1000 o 1200 lire; ora è indegno della Camera italiana discutere di questa cifra.

Il Ministero e la Commissione hanno desistito dal progetto di far fare le querele in carta bollata; hanno abbandonato questo concetto ed hanno limitato l'obbligo dalla carta bollata per la desistenza delle querele. Or quando la parte in tribunale desiste dalla querela, come si fa a far pagare la carta bollata?

Perciò, essendo la misura inattuabile, prega la Commissione di ritirarla.

PRESIDENTE pone a partito l'art. 4 della Commissione accettato dal Governo.

(Dopo prova e controprova l'art. 4 è approvato).

MARINUZZI, sull'articolo 4, pur essendo contrario, comprende che l'articolo stesso passerà; perciò si limita a protestare contro questa disposizione.

SPIRITO rinunzia a parlare.

Presentazione di relazioni.

CURIONI presenta la seconda relazione sul disegno di legge relativo alle conservatorie delle ipoteche.

RUBINI presenta la relazione sul disegno di legge per « accordo commerciale colla Bulgaria. »

Riprendesi la discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE dà facoltà di parlare all'onorevole Pugliese sull'articolo 6.

PUGLIESE, attesa l'importanza dell'argomento, domanda che la Camera differisca a domani il seguito di questa discussione.

PRESIDENTE si oppone, non essendo ancora le sei e mezzo.

PUGLIESE, parlerà per adempiere fino alla fine il proprio dovere. Rammenta come quest'articolo, relativo alle tasse sulle sentenze, sia stato lungamente difeso dal ministro, che anzi nel suo discorso si occupò quasi esclusivamente di siffatto argomento.

Dimostra come sia assurdo argomentare per analogia dalla tassa di registro sulle sentenze civili, a quella tassa, che qui si propone, attesa la essenziale differenza, che intercede fra il giudizio civile e il giudizio penale.

Infatti il ministro abbandonò questo argomento, e si sforzò di sostenere questo articolo dicendo che con la riforma del 1882 non si provvide a far pagare ai condannati i diritti di cancelleria, i quali invece, nei giudizii civili vennero conglobati con la tassa da bollo.

E così con questo pretesto si distrugge una provvida riforma, e si segna un regresso nella nostra legislazione!

Ad ogni modo colpire con tassa fissa le sentenze, non significa ritornare allo stato di legislazione anteriore al 1882, che era almeno più logico e più èquo, poichè ogni condannato non pagava che le funzioni effettive di cancelleria occorse pel suo processo.

Quando però assolutamente la Camera volesse approvare questo articolo, prega la Commissione a voler chiarire la dizione dell'articolo stesso, redigendolo in modo da evitare che nella pratica sia resa anche più fiscale.

Domanda che sia esplicitamente dichiarato che la tassa graverà solo la sentenza passata in cosa giudicata, o tutte le diverse sentenze pronunziate nel corso del giudizio; che graverà la sentenza e non il condannato; e che graverà solamente una delle sentenze di condanna, nel caso che la condanna stessa risulti da due sentenze pronunziate in diverso grado.

CLEMENTINI rende ragione del seguente emendamento aggiuntivo:

« Finchè non sia diversamente provveduto, ai funzionari delle cancellerie giudiziarie, che procedono agli atti di esecuzione pel ricupero delle tasse e spese processuali in materia penale, sarà devoluto il terzo dell'aggio assegnato ai ricevitori del registro per la riscossione delle tasse e spese stesse. La quota di aggio sarà ripartita fra i funzionari di cancelleria nei modi da determinarsi per regolamento ».

VISCHI, essendo le sei e mezzo, domanda di differire a domani il suo discorso.

PRESIDENTE dichiara che l'onorevole Vischi è nel suo diritto.

CALVI, in vista della nuova redazione proposta dalla Commissione ritira il suo emendamento.

(Il seguito di questa discussione è rimandato a domani).

Osservazioni sull' ordine del giorno,

VOLLARO SAVERIO propone che nell'ordine del giorno si iscriva al n. 3 il disegno di legge sui conciliatori.

AGNINI propone che al n. 3 si iscriva il disegno di legge per « Modificazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, riguardante gli appalti dei lavori pubblici alle Società cooperative di produzione e lavoro.

SUARDI G., si associa a questa proposta.

DI RUDINI', presidente del Consiglio, propone che, dopo esaurita la presente discussione, e dopo discusso il disegno di legge, modificato dal Senato, sugli stipendi ed assegni fissi dell'esercito, si discuta la legge per modificazioni all'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, e quindi la legge sui conciliatori.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 6,30 pom.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 23. — Il presidente della Repubblica, Carnot, chiamerà oggi, all'Eliseo il personaggio, a cui darà l'incarico di formare il nuovo Gabinetto.

Sarà probabilmente Freycinet, ovvero il senatore Loubet.

La maggior parte delle persone consultate ieri dal presidente Carnot consigliarono di mantenere Constans al ministero dell'interno

BIELLA, 23. — Iersera, Serralunga, nella seduta del Consiglio comunale, commemorò Antonio Poma, comprincipale del cotonificio italiano, deceduto iersera a Napoli, nel tornare dall'Esposizione di Palermo.

PARIGI, 24. — Rouvier ha accettato il mandato di costituire il nuovo ministero.

Se, come è quasi certo, i negoziati approderanno completamente, il gabinetto sarà così composto :

Rouvier, presidenza e finanza,
Freycinet, guerra,
Ribot, esteri,
Constans, interno e culti,
Develle, agricoltura,
Burdeau, istruzione pubblica,
Raynal, marina,
Felix Faure, lavori pubblici,
Roche, commercio,
Loubet, giustizia
Etienne, sotto-segretario delle colonie.

PARIGI, 24. — Il tribunale correzionale ha dichiarato non accettabile la domanda di Laur a procedere contro il ministro Constans, perchè il Senato non ha autorizzato il procedimento.

Il tribunale ha condannato Laur alle spese.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 24 febbraio 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0[0 1.a grida	1 genn 92	—	—		— —	92,25 27 1/2 30 32 1/2	92,60 62 1/2 65.	— —	
RENDITA 5 0[0 2.a grida		—	—	92,30 32 1/2 35.	92 32 1[2	92,35		— —	
detta (piccolo taglio)	»	—	—	92,45	— —			— —	
detta 3 0[0 1.a grida	1 ottob. 91	—	—		— —			— —	
detta 3 0[0 2.a grida	»	—	—		— —			58 50	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			101 —	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			94 —	
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			99 90	
» Rothschild	1 dicem. 91	—	—		— —			101 10	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
» 4 0[0 1.a Emissione	1 ottob. 91	500	500		— —			430 —	
» 4 0[0 2.a, 3 a, 4.a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			420 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			460 —	
» » » Banca Nazionale 4 0[0.	»	500	500		— —			477 —	
» » » » » 4 1[2 0[0.	»	500	500		— —			485 50	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 92	500	500		— —			636 —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			488 —	
» » » certif. provv.	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 ottob. 91	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750		— —			1318 —	
» » Romana	»	1000	1000		— —			1018 —	
» » Generale	1 luglio 91	500	350	325.	325 —	327 27 1/4 27 1/2 28	328 329	— —	
» » di Roma	1 genn. 90	500	250		— —			300 —	
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			37 —	
» » Industriale e Commerciale	1 ottob. 91	500	500		— —			520 —	
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			440 —	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 genn. 92	500	400		— —	380 381		— —	
» » di Credito Meridionale	1 » 88	500	500		— —			45 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz	15 ottob. 91	500	500		— —	800 791 790		— —	
» » Acqua Marcia	1 genn. 92	500	500		— —	1131		— —	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 » 90	500	500		— —			234 —	
» » Immobiliare	1 » 92	500	500		— —	202 201		— —	
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			80 —	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 » 90	500	500		— —			230 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —	116 115		— —	
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			308 —	
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500		— —			190 —	
» » della Piccola Borsa di Roma	1 dicem 91	250	250		— —			212 —	
» » Cautohouc	1 genn. 90	200	200		— —			60 —	
» » An. Piemontese di elettricità	1 » 91	250	250		— —			250 —	
» » Risanamento di Napoli	1 » 92	250	250		— —			152 —	
Azioni Soc. Assicurazioni.									
Az. Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			85 —	
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			235 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89.	1 genn. 92	500	500		— —			290 —	
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro).	1 luglio 91	1000	1000		— —			— —	
» Strade ferrate del Tirreno	1 genn. 92	500	500		— —			476 —	
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			407 —	
» » 4 0[0	»	250	250		— —			170 —	
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			500 —	
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —	
» » FF Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 ottob. 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro).	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —	
» » FF. Second. della Sardegna.	»	500	500		— —			— —	
» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)	»	250	250		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale.									
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro).	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana.	1 ottob. 91	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato Italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

23 febbraio 1892.

Consolidato 5 0[0 . . . . L. 92 151
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 89 981
Consolidato 3 0[0, nominale . . . . » 58 250
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . . » 57 007

B. TANLONGO, Presidente.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
3	Francia	90 giorni	— —	— —	103 —
	Parigi	Cheques	103 80	— —	— —
3	Londra	90 giorni	— —	— —	26 —
	»	60 giorni	— —	— —	»
	»	Cheques	— —	— —	»
	Vienna-Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	Cheques	»	»	»

Risposta ai premi . . . . } 26 Febbraio
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . . 27 »
Liquidazione . . . . 29 »

Sconto di Banca 5 1[2 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ADOLFO CAVACEPPI.

Visto: Il Deputato di Borsa: BENEDETTO TORTI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GENNAIO 1892.

Rendita 5 0[0	92 70
» 3 0[0	57 50
Obbl. Beni Eccles.	94 —
Prest. Rotschild 5 0[0.	101 —
Ob. città di Roma 4 0[0	425 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	458 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1[2 0[0	485 —
Az. Fer. Meridionali.	645 —
» » Mediterranee	490 —
» » » certif.	480 —
» Banca Nazionale.	1300 —
» » Romana	1015 —
» » Generale	315 —
Az. Banco di Roma.	300 —
» Banca Tiberina	35 —
» » Ind. e Com.	600 —
» » » Certif.	470 —
» Soc. Cred. Mobil.	380 —
» » » Merid.	47 —
» » Gas stampigl.	800 —
» » Acqua Marcia st.	1150 —
» » Condot. d'ac.	225 —
» » Gen Illumin.	240 —
» » Tramway Om.	116 —
» » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen.	85 —
» » Immobiliare.	212 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	— —
Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	300 —
» » Metallurgica Italiana.	240 —
» » della Piccola Borsa	212 —
» » Caoutchouc	65 —
» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» » Risanamen.	160 —
» » Fondiar. incendi	85 —
» » Fond. Vita.	230 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	405 —
» » » 4 0[0	170 —
» » Ferroviarie	290 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	242 —